

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. STINÀ ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 100, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

In data 20.10.2009 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Corte di Giustizia Federale il signor Stinà Antonio, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 100 comma 3 N.O.I.F..

La vicenda processuale prende inizio dalla denuncia-querela presentata, presso la Procura della Repubblica di Roma, in data 25.11.2006, dal signor Stefano Moser, padre del calciatore Federico Moser, militante, al tempo, nella società dilettantistica "Tor di Quinto", nei confronti del signor Antonio Stinà, iscritto all'Albo Agenti di Calciatori, per il reato di cui all'art. 640 c.p. o per altro da qualificare.

Con tale atto processuale il signor Stefano Moser lamentava di essere stato indotto dallo Stinà a versare a favore di Iasa, associazione di procuratori, la somma di € 15.000,00, prospettandogli un possibile contratto per il figliolo con la società svizzera del Chiasso, inducendo quest'ultimo a sottoscrivere un mandato, mai depositato presso la competente Commissione.

A seguito delle richieste informative dell'Autorità Giudiziaria, la Commissione Agenti Calciatori informava della vicenda, con nota del 2.5.2007, la Procura Federale della F.I.G.C., che, con comunicazione in data 8.6.2007, invitava l'Ufficio Indagini a procedere agli accertamenti del caso.

Dalle indagini svolte, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni degli interessati è risultata in maniera inequivocabile la responsabilità dello Stinà in ordine alle violazioni ascrittegli, in quanto è stato accertato l'effettivo versamento da parte del Moser Stefano della somma di € 15.000,00, come confermato dallo stesso Stinà, il quale non è riuscito a dare una giustificazione plausibilmente verosimile, limitandosi a sostenere di avere utilizzato detta somma per rescindere un precedente contratto di mandato sottoscritto dal Moser Federico con altro procuratore, ma senza fornire alcuna documentazione in merito e soprattutto senza dare alcuna indicazione in ordine al soggetto al quale egli avrebbe corrisposto la somma in oggetto.

Risulta inoltre accertata, per ammissione dello stesso Stinà, la violazione delle norme relative alle modalità dell'incarico in ordine al contratto di mandato tra quest'ultimo ed il Moser Federico.

Pertanto è da accogliersi "in toto" l'ipotesi accusatoria della Procura Federale che ritiene accertata la grave responsabilità dell'Agente Antonio Stinà:

- per avere, mediante una condotta contraria alle norme federali, indotto il giovane calciatore Federico Moser a sottoscrivere una procura a suo favore, promettendogli il trasferimento presso società professionistiche;
- per avere ottenuto un indebito ed ingiustificato versamento di € 15.000,00 da parte del padre del giovane calciatore, promettendo il trasferimento presso una società svizzera;
- per avere affermato di avere utilizzato la somma di € 15.000,00 per rescindere un precedente mandato, a suo dire sottoscritto dal Moser, con altro Agente del quale affermava di non ricordare le generalità;
- per avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero in sede di indagine.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Stinà Antonio la sanzione della sospensione per anni 3 e l'ammenda di € 30.000,00.

3) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009)

Con ricorso in data 9 dicembre 2009, il Calcio Montebelluna S.r.l. ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 5/D, con la quale è stato dichiarato non dovuto alla stessa società Calcio Montebelluna il premio addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Colman (Garcete) Castro Josè Luis, da essa tesserato nella Stagione Sportiva 2007/2008, in quanto già in precedenza tesserato con la qualifica di “professionista” dal Club Deportivo Recoleta, militante presso il Campionato Professionistico della Asociación Paraguaya de Fútbol.

La circostanza, secondo la decisione impugnata, emergerebbe inequivocabilmente dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e segnatamente dal passaporto del calciatore.

Quali motivi di censura della decisione impugnata, la cui conferma è stata invece motivatamente richiesta dalla A.S. Cittadella S.r.l., società tesserante il medesimo calciatore nella Stagione Sportiva 2008/2009 in qualità di professionista e, per tale ragione, tenuta ex art. 99 N.O.I.F. al pagamento del premio di addestramento, ove dovuto, la società Calcio Montebelluna adduce che la Commissione Vertenze Economiche avrebbe violato il principio tra chiesto e pronunciato, statuendo *ultra petita*, gli artt. 97 e 99 N.O.I.F., per un verso, nonché 40 e 28 N.O.I.F. e 3 del Regolamento FIFA, per altro verso, di cui, nella fattispecie, sarebbe stata in ogni caso propugnata interpretazione e operata applicazione del tutto erronee.

Questa Corte rileva subito, trattandosi di profilo invero dirimente e che consente di ritenere assorbito ogni altro profilo della impugnazione in esame, che la decisione della Commissione Vertenze Economiche meriti di essere annullata in quanto risulta erroneamente fondata sul presunto accertamento della qualifica di “professionista” del calciatore Colman Castro in occasione della sua pregressa militanza presso il campionato professionistico paraguaiano.

Tale circostanza, a giudizio di questa Corte, non solo non risulta in vero accertabile in modo univoco dalla documentazione in atti, ma, anzi, deve ritenersi smentita dall'unico documento ufficiale cui va attribuita, nella fattispecie, specifica e giuridica rilevanza ai sensi dell'art. 40 N.O.I.F.: il Certificato Internazionale di Trasferimento o Transfert internazionale.

In tale documento, datato 18 ottobre 2007 e protocollato al n. 2007/236, la Asociación Paraguaya de Fútbol certifica, in conformità alle disposizioni del regolamento FIFA relativo allo stato ed ai trasferimenti dei calciatori, che Jose Luis Colman Garcete è calciatore “Aficionado” (all'uopo è appositamente cancellata l'alternativa “No Aficionado”), ossia NON professionista.

Tanto basta per giudicare erronea la decisione impugnata laddove assume esistente ed accertata, in base ad elementi acquisiti aliunde e, come detto, smentiti da quanto emerge inequivicabilmente dal Transfert internazionale, la qualifica di professionista del calciatore del cui premio di addestramento si discute.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia all'Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. competente ai fini della quantificazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. dovuto alla Calcio Montebelluna S.r.l.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ODIBE CHUKWUWIKI MICHAEL (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009 respingeva il ricorso della società A.C. Siena S.p.A. con il quale chiedeva venisse riformato il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti inerente la richiesta di tesseramento in suo favore del calciatore Odibe Chukwuwike Michael.

Tale decisione veniva presa in quanto il calciatore Odibe Chukwuwike Michael non rientra in alcuna delle ipotesi di tesserabilità, né in base alla normativa delle N.O.I.F., né in base alla disciplina contenuta nel Com. Uff. n. 158/A, in quanto cittadino extracomunitario; in quanto privo di residenza in Italia; in quanto non proveniente né provenuto da Federazione estera.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Siena S.p.A. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.12.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 31.12.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 23 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete